



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num. 013 del Registro - Seduta del giorno 09.05.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio alle ore 13,00 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

1) ALFANO LORENZO	Sindaco
2) VACCARO GIUSEPPE	Assessore
3) SCOGNAMILLO ANTONIO	Assessore
4) DI SCIACCA SALVATORE	Assessore - Assente
5) BARBA ANTONELLA	Assessore

Assume la presidenza il Sig. ALFANO LORENZO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA

Il Presidente, constata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Segretario Comunale che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art.55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con n°04 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Segretario Comunale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
- 2) Approvare l'allegato Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente, allegato alla presente (Allegato "A"), costituito da n° 15 articoli;
- 3) Dare atto che il Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente, costituisce appendice del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 70 del 30.12.2010;
- 4) Dare atto, altresì, che il presente Regolamento costituisce atto strumentale collegato all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 5) Dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva stante l'urgenza di adottare appositi limiti e criteri sulla conferibilità degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente, quale atto strumentale al Piano Anticorruzione.

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provincia di Agrigento

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI E DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALE AL PERSONALE DIPENDENTE.
-----------------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, è intervenuta anche in materia di incompatibilità tra l’esercizio della funzione pubblica e lo svolgimento di ulteriori attività estranee ai compiti di ufficio, apportando significative modifiche all’art. 53 del d. lgs. 165/2001, con l’obiettivo di incrementare il tasso di effettività dei principi ed istituti già previsti dall’ordinamento, mediante tecniche di sistematica verifica dell’esistenza di un conflitto tra interessi pubblici perseguiti nell’esercizio delle funzioni ed interessi (pubblici o privati) connessi allo svolgimento di un incarico estraneo ai compiti di ufficio;

Preso atto che il comma 3-bis dell’art. 53 cit., inserito dalla lett. a) del comma 42 della L. 190/2012 prevede che “*ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2*”;

Considerato che in base al comma 2 dell’art. 53 cit. “*le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati*”;

Considerato altresì, che la norma, dando attuazione al principio costituzionale secondo cui “*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*” (art. 98 Cost.), prevede un meccanismo di previa valutazione dell’attività extra-istituzionale del dipendente pubblico con l’esclusività del servizio (intesa sia come dedizione delle energie lavorative che come imparzialità dell’attività), demandandola ora alla legge – la quale individua i casi tipici e tassativi in cui le attività *extra officium* sono comunque precluse (es. art. 60 DPR 3/1957) ovvero sempre consentite (art. 53 comma 6 d. lgs. 165/2001) – ora all’amministrazione che è chiamata ad effettuare una valutazione, caso per caso, circa la compatibilità tra la titolarità dell’ufficio e lo svolgimento di attività ulteriori, non sussistendo (al di fuori dei casi espressamente contemplati dall’ordinamento) incarichi non autorizzabili;

Ritenuto, pertanto, che il richiamato comma 3-bis dell’art. 53 cit. interviene in questo contesto normativo, alterando l’equilibrio tra legge e attività discrezionale dell’amministrazione nella distribuzione della competenza ad effettuare la valutazione di compatibilità tra ufficio pubblico ed attività extra-istituzionale, a vantaggio della tecnica normativa, con la peculiarità di demandare l’individuazione dei casi di incarichi comunque vietati ad una fonte secondaria (ma generale e astratta), così riducendo l’area della discrezionalità dell’amministrazione;

Considerato che il regolamento ministeriale si caratterizza, nel quadro della legge anticorruzione, come misura di carattere preventivo che consente di selezionare i casi nei quali il pericolo di perturbazione/pretermissione dell’interesse pubblico determinato dal potenziale condizionamento del funzionario (in ragione del conflitto tra interesse del soggetto che conferisce l’incarico e quello affidato dalla p.a. alla cura del funzionario stesso) si colloca ad un livello di intensità/evidenza che è tale da rendere inopportuna la valutazione caso per caso, e ne consiglia un preventivo generalizzato divieto;

Preso atto che il comma 60 dell’art. 1 della L. 190/2012 ha ricompreso, nell’oggetto delle intese da siglare in sede Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28.8.1997, n.281, ai fini di definire “*gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini*” da parte degli enti locali “*per dare piena e sollecita attuazione*” alle disposizioni della legge anticorruzione, anche “*l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’art. 53, comma 3-bis del d lgs. 165/2001*”;

Considerato, pertanto, che anche gli enti locali sono tenuti ad adottare un apposito regolamento per includere, con valutazione generale ed astratta, determinate fattispecie di incarichi extra-istituzionali (non vietati dalla legge) nella lista di quelli non autorizzabili;

Dato atto che l’Intesa sottoscritta in data 24.07.2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione della citata norma prevede, tra l’altro, che “*al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti*

locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente intesa”;

Preso atto pertanto, che nonostante non siano stati pubblicizzati i criteri di riferimento, sia vigente l'obbligo di adozione del richiamato regolamento entro il 21 gennaio 2014;

Preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione della CIVIT (ora A.NA.C.) n. 72/2013, il cui allegato 1, al punto B.7, dopo aver evidenziato che *“la concentrazione del potere decisionale in capo ad un medesimo funzionario aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri“* e che *“lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi”*, prevede che le amministrazioni, oltre *“all'individuazione degli incarichi vietati attraverso la formazione di una black-list di attività precluse, debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali”*, tenendo conto –in sede di istruttoria delle richieste di autorizzazione- di tutti i profili di conflitto di interesse, anche di quelli potenziali, ma valutando che *“talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria”*;

Considerato, pertanto, che la predisposizione del regolamento in questione si inquadra tra le attività istruttorie finalizzate all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, essendo ascrivibile alla competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione l'individuazione della black-list delle attività precluse, nonché la formulazione dei criteri di accertamento di situazioni di conflitto di interesse ai fini dell'autorizzazione ~~al~~ svolgimento di attività *extra officium*;

Visto l'allegato schema di regolamento contenente disposizioni *“per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionale al personale dipendente”*, predisposto dal Segretario comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a seguito dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Considerato che lo schema di regolamento, in conformità ai commi 3-bis e 7 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e succ- mod. ed integrazioni, ed in coerenza con il P.N.A., individua le attività vietate in ragione o dell'evidenza o dell'intensità del pericolo di alterazione del quadro legale degli interessi ovvero per la natura *“strutturale”* e non occasionale o incidentale delle stesse, e disciplina i criteri generali per l'istruttoria delle

istanze di autorizzazione a prestare incarichi extra-istituzionali, con l'individuazione dei parametri e degli indici cui ancorare la valutazione di sussistenza di eventuali ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nonché i criteri per il conferimento da parte dell'amministrazioni di incarichi ulteriori rispetto ai compiti di istituto ai propri dipendenti, individuando in capo al responsabile della prevenzione della corruzione il titolare del potere di controllo;

Ritenuto tale schema di regolamento meritevole di approvazione, salva la sua revisione a seguito della pubblicazione dei criteri da parte del Tavolo Tecnico previsto dal punto 6 dell'Intesa del 24.7.2013;

Ritenuto che l'approvazione del presente regolamento rientra tra le competenze della Giunta Comunale, in quanto –da un lato- si tratta di un atto avente la stessa natura del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ponendosi come sua integrazione, e –dall'altro- pur riguardato come strumentale al piano anticorruzione, prevalendo la funzione organizzativa e non normativa e pianificatoria dello stesso, come si evince dalla lettura della Relazione della *Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione* (c.d. commissione Garofoli) istituita con decreto del 23.11.2011, la quale nell'illustrare la strategia sottesa alla proposta di legge afferma che trattasi di *“una politica di prevenzione della corruzione condotta da ciascuna amministrazione mediante la doverosa adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione amministrativa in funzione di contrasto preventivo al verificarsi di fatti corruttivi”*;

Visti:

- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012;
- il Vigente O.R.EE.LL.;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:



1. Di Approvare l'allegato “Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionale al personale dipendente, allegato alla presente proposta (Allegato “A”), costituito da n. 15 articoli.

2. Di dare atto che il Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionale al personale dipendente, costituisce appendice del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 30.12.2010.

3. Di dare atto, altresì, che il presente Regolamento costituisce atto strumentale collegato all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di adottare appositi limiti e criteri sulla conferibilità degli incarichi extra-istituzionali al Personale dipendente, quale atto strumentale al Piano Anticorruzione .

Il Proponente
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Segretario Comunale



PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant'Angelo Muxaro,2014

Il Responsabile del Settore
Com. Luigi Barba



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO **PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI** **DEI DIPENDENTI COMUNALI** (ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165)

(Approvato con la deliberazione della Giunta comunale n° 13..... del 09/05/2014.....)

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, l'assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali, rispondendo alla necessità di escludere casi di incompatibilità, di diritto e di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che ne pregiudichino l'esercizio imparziale dei compiti.
2. Esso si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni previste in caso di prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
3. Tra i dipendenti cui si riferisce il presente Regolamento sono ricompresi anche i Responsabili di Area.

Articolo 2 Divieto di cumulo di impieghi e incompatibilità assoluta

1. Il dipendente non può assumere altri impieghi, compresi quelli pubblici, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
2. In particolare, fatte sempre salve le eccezioni previste dalla legge, il dipendente con prestazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento non può in nessun caso:
 - a) esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome;
 - b) esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale;
 - c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti privati;
 - d) assumere, a qualunque titolo, cariche in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche per le quali la nomina spetti all'Amministrazione;
 - e) partecipare, con compiti di gestione, a società di persone o di capitali;
 - f) ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - g) svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse. Fatta salva la valutazione in concreto dei singoli casi, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni, comunque denominate, dirette all'Amministrazione;
 - h) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d'ufficio del dipendente;
 - i) ricevere incarichi per attività e prestazioni rese dal dipendente in rappresentanza dell'Amministrazione.
3. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 3

Disciplina specifica per i dipendenti a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione. In tale caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente, che intenda svolgere un incarico o un'attività esterna è comunque tenuto a darne comunicazione al Responsabile di Area di assegnazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, salvi casi eccezionali debitamente motivati. Per i Responsabili di Area la comunicazione è indirizzata al Segretario comunale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata per ogni nuovo o diverso incarico o attività.
3. Il dipendente nella suddetta comunicazione dovrà fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi connessi con l'incarico stesso.
4. Entro i successivi 15 giorni, il Responsabile di Area competente, o il Segretario comunale, per quanto concerne i Responsabili di Area, si esprime in ordine all'eventuale sussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi e, in tal caso, è fatto divieto al dipendente di svolgere l'incarico o l'attività. L'assenza di comunicazioni nel predetto termine costituisce legittimazione, per il dipendente, allo svolgimento dell'incarico o dell'attività. Tutte le comunicazioni e le relative risposte sono trasmesse al Responsabile competente in materia di gestione del personale, che provvede al loro inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato.
5. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate.
6. Gli incarichi e le attività, comunque, non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il loro assolvimento.
7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può iscriversi agli albi professionali ed esercitare attività professionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Le relative attività sono comunque sottoposte agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

Articolo 4

Incarichi esterni a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento

1. Tutte le attività e gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti al di fuori del normale orario d'ufficio.
2. Previa autorizzazione da parte dell'Ente, rilasciata a seguito di valutazione dell'impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo anche riguardo all'insorgenza di eventuali conflitti d'interesse con le specifiche funzioni svolte dall'interessato o dalla sua struttura di assegnazione, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento è consentito:
 - a) l'esercizio di attività agricola marginale e, in particolare, l'amministrazione dei beni terrieri di proprietà familiare o lo svolgimento di attività agricola, anche a carattere societario a conduzione familiare, purché l'impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante l'anno;
 - b) la partecipazione a cariche sociali presso società cooperative, qualunque sia la natura o l'attività e presso società sportive, ricreative, culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale;
 - c) la partecipazione, in qualità di semplice socio a società in accomandita semplice, qualora dall'atto costitutivo emerga che il dipendente è socio accomandante;
 - d) lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio solo relativamente all'immobile ove è fissata la propria residenza;
 - e) lo svolgimento di incarichi, a titolo oneroso, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che per la loro natura hanno una durata pluriennale, comunque predeterminata. In tal caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere comunque presentata annualmente.

Articolo 5

Criteri per la concessione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è concessa qualora l'incarico esterno:
 - a) sia di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale;

- b) si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni, o informazioni di proprietà dell'Amministrazione;
- c) non comprometta per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque possa influenzarne negativamente l'adempimento;
- d) non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro alle dipendenze dell'Ente. A tal fine si stabilisce che i compensi lordi per incarichi esterni di qualsiasi tipo, complessivamente percepiti dal dipendente nel corso dell'anno solare, non possano risultare superiori al 30 % della retribuzione annua lorda dallo stesso percepita nell'anno precedente;
- e) non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione;
- f) non venga svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- g) non comprometta il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione e non ne danneggi l'immagine;
- h) non si riferisca all'esercizio di una libera professione.

Articolo 6

Procedimento

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico esterno deve presentare domanda di autorizzazione, sulla base della richiesta presentata dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico medesimo. La richiesta può anche essere direttamente presentata dal dipendente interessato.
2. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati, al Responsabile competente in materia di gestione del personale, corredata dal parere del Responsabile del servizio di assegnazione. Per i Responsabili di Area l'istanza è presentata, con gli stessi termini, al Segretario comunale.
3. Il parere del Responsabile del servizio di assegnazione concerne l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal dipendente oltre alla compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio, tenuto conto dell'impegno richiesto.
4. A tali fini, nella domanda deve essere indicato:
 - a) la tipologia dell'incarico, specificando in dettaglio l'oggetto dell'attività;
 - b) il soggetto, con relativo codice fiscale e partita Iva, a favore del quale si intende svolgere l'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento;
 - d) la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell'impegno richiesto;
 - e) il compenso lordo previsto o presunto.
5. Nella domanda il dipendente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico per il quale è richiesta l'autorizzazione risponda a tutte le caratteristiche specificate al precedente articolo 5.
6. Il soggetto competente al rilascio della autorizzazione ai sensi del comma 2 può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine. Egli deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione.
7. Per il personale dell'Ente che presti eventualmente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse, trovano applicazione previsioni, condizioni e termini stabiliti dall'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.
8. L'autorizzazione o il diniego debbono comunque risultare da un provvedimento espresso. Nel caso di inerzia valgono, per gli interessati, le forme di tutela previste dall'ordinamento, con le conseguenti responsabilità in capo ai soggetti inadempienti.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni rilasciata a proprio dipendente qualora sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.

10. Grava anche sul dipendente l'onere di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.

Articolo 7

Incarichi esterni che possono essere svolti senza autorizzazione dell'Amministrazione

1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per i quali il legislatore ha compiuto, a priori, una valutazione di non incompatibilità. L'elenco tassativo di tali attività è riportato al 6° comma dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001; queste, pertanto, non debbono essere autorizzate né comunicate all'Amministrazione. Resta comunque in capo al dipendente l'obbligo di astenersi dall'assunzione degli incarichi di cui al presente comma qualora essi interferiscano o producano conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dall'interessato o dalla struttura di assegnazione.
2. Il dipendente è invece tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione l'attribuzione di incarichi anche se svolti a titolo gratuito; in questi casi, l'Amministrazione, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, deve comunque valutare entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.
3. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Ente.
4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al Responsabile del servizio di assegnazione; per i Responsabili di Area la comunicazione è trasmessa al Segretario comunale.
5. Tutte le comunicazioni e le relative risposte sono trasmesse al Responsabile competente in materia di gestione del personale, che provvede al loro inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Articolo 8

Aspettativa per lo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali

1. Il dipendente può richiedere di essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
2. La richiesta è inviata al Responsabile competente in materia di gestione del personale, corredata della necessaria documentazione e del parere del Responsabile del servizio di assegnazione, il quale deve esprimersi in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative della struttura.
3. Per i Responsabili di Area la richiesta è trasmessa al Segretario comunale.
4. Il soggetto competente ai sensi dei commi precedenti si esprime nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 9

Divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. I predetti soggetti, pertanto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro

autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

3. Nel caso di violazione dei divieti di cui sopra, trovano applicazione le sanzioni sull'atto e sui soggetti previsti dalla legge.

4. I competenti Responsabili di Area provvederanno ad inserire nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti e nei relativi schemi contrattuali, apposite clausole concernenti gli obblighi del rispetto dei divieti di cui al presente articolo e le sanzioni sull'atto e sui soggetti derivanti dalla loro violazione.

Articolo 10

Norme in materia di trasparenza

1. Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti ai dipendenti di cui all'articolo 4, i soggetti pubblici o privati conferenti sono tenuti a comunicarne l'ammontare all'Amministrazione. Tale scadenza verrà indicata nella comunicazione di autorizzazione al dipendente e al soggetto conferente l'incarico.

2. Le autorizzazioni agli incarichi, anche a titolo gratuito, rilasciate ai dipendenti dell'Erte, sono comunicate, dal Responsabile competente in materia di gestione del personale, al Dipartimento della Funzione Pubblica, nei termini, modi, contenuti e condizioni stabiliti dalla legge.

3. Il presente Regolamento è trasmesso a tutti i dipendenti. Al fine di agevolarne la corretta applicazione, sarà cura del Responsabile competente in materia di gestione del personale, predisporre e rendere disponibile la necessaria modulistica per le diverse fattispecie.

4. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e i dipendenti previste dal presente Regolamento sono, di norma, effettuate attraverso posta elettronica, salve diverse, motivate esigenze.

Articolo 11

Servizio ispettivo

1. Con il presente Regolamento viene istituito il Servizio Ispettivo per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari sul regime degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali.

2. Il Servizio Ispettivo è posto in capo al Segretario comunale, il quale, per lo svolgimento delle relative funzioni, potrà avvalersi di dipendenti anche di diversi servizi.

3. Il Servizio Ispettivo, anche su richiesta dei Responsabili di Area, effettua controlli a campione o generalizzati, finalizzati all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti nonché all'accertamento circa l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime degli incarichi, compresa la verifica, presso le competenti Amministrazioni, in ordine all'esistenza, in capo ai dipendenti dell'Ente, di partite Iva attive o di cariche ovvero incarichi gestionali in società, aziende o enti comunque denominati.

4. Il Servizio Ispettivo ha diritto di accesso immediato agli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione attinenti all'oggetto degli accertamenti.

Articolo 12

Obblighi di segnalazione

1. I Responsabili di Area sono tenuti a segnalare al Servizio Ispettivo eventuali casi di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento da parte dipendenti loro assegnati, di cui siano venuti, comunque, a conoscenza, ai fini dei prescritti accertamenti. L'inosservanza del presente obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare.

Articolo 13

Sanzioni

1. La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa, o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività

da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia, comunicate dal dipendenti, costituiscono giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro.

2. In caso di violazione del divieto di svolgere incarichi o collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari, deve essere versato dal dipendente all'Amministrazione, che lo destinerà, nel rispetto della normativa al tempo vigente, ad incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione o, comunque, attivando ogni altra forma di recupero prevista dalla legge.

3. Per la contestazione delle violazioni, al dipendente si applica la procedura disciplinare prevista da legge, regolamenti e contratti.

Articolo 14

Indirizzi a società e organismi controllati

1. I contenuti del presente Regolamento possono essere oggetto di specifici indirizzi ad aziende speciali, istituzioni, enti e società a partecipazione totale o di controllo del Comune, per l'applicazione, ai loro dipendenti, di analoga disciplina.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

2. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione, nel caso in cui siano fornite nuove o diverse indicazioni, in materia, dal Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto nell'intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 24.07.2013.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: ALFANO LORENZO



IL SEGRETARIO
F.to: MERCEDES VELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal **2.9.MAG.2014** vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09.05.2014.

- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: *MERCEDES VELLA*

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE